

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2010

relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen

(2012/192/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 74, 77 e 79, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'autorizzazione conferita alla Commissione il 15 maggio 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

(2) Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è opportuno firmare la convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen («la convenzione»), siglata il 30 giugno 2009, e approvare la dichiarazione comune ad essa acclusa.

(3) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito ai sensi del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante

la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽¹⁾.

(4) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda ai sensi del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽²⁾.

(5) La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen («la convenzione») è approvata a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2010

Per il Consiglio
La presidente
S. LAURELLE
